

STATUTO

Sommario

ART. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA	4
ART. 2. FINALITÀ	4
ART. 3. PRINCIPI, COMPETENZE E LIMITAZIONI	5
ART. 4. INDIPENDENZA E AUTONOMIA	6
ART. 5. ADESIONI E COOPERAZIONE	6
ART. 6. PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO	7
ART. 7. PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ SINDACALI	7
ART. 8. ORGANIZZAZIONE	8
ART. 9. STRUTTURE TERRITORIALI E MOBILE / ADDESTRATIVA	8
ART. 10. STRUTTURA CENTRALE	8
ART. 11. SEZIONI	9
ART. 12. CONSIGLIO PROVINCIALE	9
ART. 13. SEGRETERIA PROVINCIALE	10
ART. 14. SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE	10
ART. 15. CONSIGLIO REGIONALE	11
ART. 16. SEGRETERIA REGIONALE	11
ART. 17. SEGRETARIO GENERALE REGIONALE	11
ART. 18. SEZIONE PRESSO REGGIMENTI, BATTAGLIONI E SCUOLE	12
ART. 19. CONSIGLIO DELLE UNITÀ MOBILI/ADDESTRATIVE	12
ART. 20. SEGRETERIA DELLE UNITÀ MOBILI E ADDESTRATIVE	13
ART. 21. SEGRETARIO GENERALE DELLE UNITÀ MOBILI/ADDESTRATIVE	13
ART. 22. CONSIGLIO LINEA MOBILE – COMANDO SCUOLE	13
ART. 23. SEGRETERIA LINEA MOBILE – COMANDO SCUOLE	13
ART. 24. SEGRETARIO GENERALE LINEA MOBILE / SCUOLE	14
ART. 25. UNITÀ SPECIALIZZATE	14
ART. 26. CONSIGLIO NAZIONALE	14
ART. 27. DIRETTIVO NAZIONALE	14
ART. 28. SEGRETERIA NAZIONALE	15
ART. 29. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE	16
ART. 30. UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO	16
ART. 31. UFFICIO DI PRESIDENZA	17
ART. 32. UFFICI E COMMISSIONI NAZIONALI	17
ART. 33. COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI	18
ART. 34. ELEZIONI E CONGRESSI	19
ART. 35. ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DI SEZIONE	19
ART. 36. CONGRESSO PROVINCIALE - UNITÀ MOBILE/ ADDESTRATIVA	20
ART. 37. CONGRESSO REGIONALE E DELLA LINEA MOBILE / ADDESTRATIVA	20
ART. 38. CONGRESSO NAZIONALE	20
ART. 39. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA	21
ART. 40. DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI SINDACALI	21
ART. 41. SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE NELLE CARICHE VACANTI	21

ART. 42. COSTITUZIONE NUOVA STRUTTURA	22
ART. 43. INCOMPATIBILITÀ	22
ART. 44. TRASPARENZA	23
ART. 45. SANZIONI	23
ART. 46. RICHIAMO	24
ART. 47. DECADENZA DALLE CARICHE DIRETTIVE	24
ART. 48. ESPULSIONE DALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI "UNARMA"	24
ART. 49. SCIoglimento DEGLI ORGANI DIRETTIVI E COMMISSARIAMENTO DELLE STRUTTURE DI UNARMA	24
ART. 50. SANZIONI PER GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI	25
ART. 51. RICORSI	25
ART. 52. QUOTA ASSOCIATIVA E SUA RIPARTIZIONE	26
ART. 53. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	26
ART. 54. DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO DI UNARMA	27
ART. 55. TUTELA LEGALE	27
ART. 56. GRATUITÀ DELLE CARICHE	28
ART. 57. NORMA TRANSITORIA	28
ART. 58. NORMA FINALE	28

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1. Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi della Legge 28/04/2022 nr. 46, l'Associazione professionale a carattere sindacale tra militari "UNARMA A.S.C.", di seguito indicata UNARMA. È costituita tra il personale in servizio ed in ausiliaria dell'Amministrazione dell'Arma dei Carabinieri aderente al presente statuto ed avrà durata al 31 dicembre 2050. Il personale dell'Arma dei Carabinieri iscritto ad UNARMA collabora, partecipa e può essere delegato dai Segretari Generali alle attività/iniziative di UNARMA come previsto dal presente statuto.

Il logo grafico (simbolo) – fiamma stilizzata a tre punte di colore argento, con colori blu e rosso di sfondo e con la dizione “UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri” - è stato autorizzato all'utilizzo in ossequio alle norme vigenti.

La sigla ed il simbolo di UNARMA appartengono esclusivamente ad UNARMA e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica. La sede nazionale pro-tempore di UNARMA è in Roma 00176 viale Filarete nr. 120.

Art. 2. Finalità

UNARMA non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica ed ha lo scopo di conseguire la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri associati, in ossequio ai dettami Costituzionali e in adesione agli artt. **1476-bis e 1476-ter del COM e ss.mm.ii.** UNARMA persegue anche finalità mutualistiche e solidaristiche. Opera, anche in sinergia con associazioni del terzo settore di cui alla Legge 6 giugno 2016, n.106 e ss.mm.ii., in favore dei propri soci e delle rispettive famiglie, per favorire la crescita culturale e l'aggregazione sociale, attraverso la formazione, le attività sociali, la promozione di servizi e imprese a finalità sociale. L'azione sociale di UNARMA, a partire dall'esperienza di vita dei soci, favorisce l'esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione dei cittadini militari per la crescita della società civile e la vitalità dell'Istituzione di appartenenza. Sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e all'esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita militare aperta al dialogo e al confronto.

I Servizi sociali, le specifiche attività a finalità sociale promosse da UNARMA o da enti ad essa convenzionati costituiscono una rete di esperienze di solidarietà, di autorganizzazione, di volontariato e di imprenditorialità sociale nonché di rappresentanza di interessi collettivi, per rispondere ai bisogni culturali, materiali e di tutela dei soci, con le seguenti finalità:

- a) Salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia dell'associazione sindacale da condizionamenti esterni ed interni nel rispetto della legislazione vigente;

- b) Rappresentare gli interessi collettivi dei carabinieri in tutte le forme previste dalla vigente legislazione, anche presso gli organismi cui sia richiesta una rappresentanza della categoria;
- c) Tutelare gli interessi collettivi economici, giuridici, professionali, previdenziali e assistenziali anche davanti alla magistratura o altre autorità competenti;
- d) Promuovere iniziative ed azioni di solidarietà, l'etica professionale, la professionalità, la trasparenza e la cura del benessere del personale;
- e) Assistenza nella formazione sindacale e professionale, nonché nell'orientamento professionale e nell'inserimento sociale degli iscritti che sono in procinto di cessare il servizio militare;

UNARMA, attraverso le sue articolazioni ad ogni livello:

- a) favorisce la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle finalità statutarie e l'attuazione degli indirizzi definiti dai congressi e dagli organi statutari;
- b) promuove la crescita spirituale ed intellettuale degli associati, assumendo iniziative atte a sviluppare la vita associativa, promuovendo attività formative con attenzione a garantire pari opportunità tra uomo e donna;
- c) opera con scopi sociali, culturali ed assistenziali, senza fini di lucro, sulla base delle procedure definite negli appositi regolamenti approvati dai Consigli Nazionali, Regionali e Provinciali.

UNARMA è diretta da organi democratici che si rinnovano in occasione dei Congressi e delle Assemblee delle Strutture di base, i cui componenti, **nel rispetto del principio di tutela della parità di genere**, devono in ogni caso essere iscritti a UNARMA. I Dirigenti di UNARMA hanno il compito di alimentare la crescita formativa dei soci e di orientare l'associazione verso la consapevolezza di una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica dei militari che hanno operato con sacrificio contro ogni forma di criminalità organizzata e nella salvaguardia delle istituzioni democratiche.

Art. 3. Principi, competenze e limitazioni

UNARMA, in merito ai principi, alle competenze ed alle limitazioni per le Associazioni professionali a carattere sindacale, aderisce integralmente a quanto previsto dalla Legge 28/04/2022 nr. 46 e leggi discendenti o correlate ed al Codice Etico stilato all'atto della costituzione e consultabile sul sito www.unarma.it.

In particolare, l'Associazione avrà le seguenti limitazioni:

- a) UNARMA, in ossequio alle norme vigenti, assicura il divieto di preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o partecipare ad azioni di altre organizzazioni sindacali, tranne quelle consentite dalla Legge. Assicura inoltre il divieto di aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della Legge 46/2022;
- b) consentire l'adesione ad UNARMA del solo personale militare in servizio, di quello in ausiliaria, quest'ultimo in quanto pienamente assoggettabile ad obblighi di servizio, destinatario di una specifica indennità per tale disponibilità e comunque soggetto a

determinati vincoli dell'articolo 994 del COM. La decadenza dei soci avviene all'atto del congedo;

- c) consentire l'iscrizione del personale militare di qualsiasi ruolo e grado, tutelandone gli interessi a prescindere del ruolo di appartenenza;
- d) garantire l'estraneità alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsiasi livello e natura;
- e) tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata massima di 4 anni in riferimento a ciascuna carica.

Art. 4. Indipendenza e autonomia

UNARMA salvaguarda l'indipendenza e l'autonomia dell'associazione da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa farne deviare gli scopi che si prefigge. Essa si amministra e decide le sue funzioni nella più assoluta indipendenza dalla Pubblica Amministrazione, dal Governo, dai Partiti Politici, dalle Sette Filosofiche, dalle Confessioni Religiose e da ogni diversa Organizzazione Sindacale esterna all'Arma dei Carabinieri ed alle altre Forze Armate.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione derivano esclusivamente dai contributi sindacali connessi al versamento delle quote associative e dalle attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate a favore dei propri associati. UNARMA non ha finalità di lucro e predispone annualmente, entro i termini di cui all'art. 7 c.5 L. 46/2022, i bilanci preventivo e consuntivo approvati dai soci e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web di UNARMA e con le modalità e gli strumenti previsti e autorizzati dalla normativa di riferimento.

Art. 5. Adesioni e cooperazione

Possono far parte di UNARMA tutti i Carabinieri di ogni ruolo ed ordine, che condividono gli scopi e le finalità fissati di cui all'art. 2 del presente Statuto. Non possono altresì essere iscritti ad UNARMA ai sensi dell'art.1 c.6 L. 46/2022, i militari di truppa di cui all'art. 627 c.5 del D. Lgs 15 marzo 2010, n.66 limitatamente agli "allievi", nonché "coloro che ricoprono cariche di vertice di cui agli artt. 25, 32 e 40 del Dlgs. 15 marzo 2010, n.66". I Carabinieri che vogliano aderire all'Associazione devono:

- a) presentare domanda scritta da inoltrare al Direttivo Nazionale di UNARMA che ne approva l'adesione;
- b) dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- c) versare la quota annuale così come stabilita dal Direttivo Nazionale di UNARMA previa trattenuta sullo statino paga;

La mancata ammissione dell'aspirante associato ad UNARMA deve essere motivata dal Direttivo Nazionale.

I soci si distinguono in fondatori ed ordinari:

- I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; - I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto a candidarsi per ricoprire le cariche associative e partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- a) osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) astenersi dall'intraprendere iniziative che siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- d) pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Direttivo Nazionale.

Art. 6. Perdita dello status di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per sopraggiunto collocamento in quiescenza, recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Direttivo Nazionale ed ha effetto allo scadere della delega, che ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione fino al 31 dicembre dell'anno in corso e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato/a entro il 31 ottobre.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea del Consiglio Nazionale o per espressa sua delega ad Organo statutario (Direttivo Nazionale e Collegio Nazionale dei Probiviri) per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 20 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio abbia danneggiato moralmente e/o materialmente in modo grave l'Associazione e/o non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato in caso di eventuali controversie può ricorrere agli organi statutari competenti entro 20 giorni dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di espulsione ferme restando le altre possibilità previste dalla legge nell'ambito giurisdizionale, secondo le modalità di cui al successivo titolo "Sanzioni e contenzioso".

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Qualora i recessi avvengano nel periodo immediatamente precedente alle assemblee ed ai congressi territoriali e nazionali, hanno diritto di voto ma non sono eleggibili.

Art. 7. Pubblicità delle attività sindacali

I comunicati, gli interventi, le lettere, i manifesti delle strutture centrali e periferiche di Unarma ASC, le dichiarazioni dei dirigenti che ricoprono cariche e ogni notizia relativa all'attività sindacale sono resi pubblici attraverso i social media, i mass media, bacheche virtuali/fisiche, ogni strumento elettronico e fisico idoneo allo scopo. Possono, altresì, essere inviati attraverso posta elettronica o ordinaria agli indirizzi elettronici e fisici che consentano agli interessati di prenderne visione. Possono essere, infine, inviati agli indirizzi di posta elettronica privati degli iscritti e del personale dell'Arma dei carabinieri che ne faccia richiesta.

TITOLO SECONDO

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE, SPECIALE E CENTRALE

Art. 8. Organizzazione

L'organizzazione di UNARMA, rispecchiando la struttura organizzativa dell'Arma, è articolata come segue:

- | | |
|---|---|
| <p>- <u>Struttura Territoriale:</u> -</p> <ul style="list-style-type: none">• Sezione • Sezione• Provinciale • Unità Mobile /
Scuole)• Linea Mobile / Addestrativa (Div. | <p><u>Struttura Mobile / Addestrativa:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Addestrativa • Regionale (Reggimenti /Unità Mobili / Comando Scuole) |
| <p>- <u>Struttura Nazionale.</u></p> | |

Art. 9. Strutture Territoriali e Mobile / Addestrativa

Le strutture territoriali sono organizzate in:

- Rappresentante di Sezione;
- Consiglio Provinciale
- Segreteria Provinciale
- Segretario Generale Provinciale
- Consiglio Regionale
- Segreteria Regionale

Le strutture Mobile / Addestrativa / Speciale sono organizzate in:

- Rappresentante di Sezione;
- Consiglio dell'Unità Mobile / Addestrativa
- Segreteria dell'Unità Mobile / Addestrativa
- Segretario Generale dell'Unità Mobile / Addestrativa
- Consiglio delle Unità Mobili / Addestrative
- Segreteria delle Unità Mobili / Addestrative

Attesa l'estrema mobilità del personale da una articolazione all'altra, tutte le strutture di Unarma, territoriali e/o di specialità, collaborano vicendevolmente specialmente nel contesto delle medesime realtà territoriali, per i fini dell'associazione e la salvaguardia dei diritti degli iscritti. I dirigenti di ogni livello, seguendo le indicazioni e con il supporto dell'organismo sovraordinato, svolgono le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, integrando le funzioni delle strutture o delle cariche mediante l'esercizio di apposite deleghe.

Art. 10. Struttura Centrale

La struttura centrale dell'Associazione è così organizzata:

- Consiglio Nazionale;
- Direttivo Nazionale;
- Segreteria Nazionale;
- Ufficio di Presidenza; - Uffici e Commissioni nazionali; - Collegio Nazionale dei Probiviri.

FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLE STRUTTURE LOCALI

Art. 11. Sezioni

La Sezione costituisce la struttura operativa primaria dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale. Essa assume la denominazione del luogo ove viene costituita che si individua nella nomenclatura del Comando di riferimento. Nel caso di più sezioni nello stesso Comune, assumeranno la denominazione che sarà determinata dal Direttivo Nazionale. Il Rappresentante di Sezione:

- a) Cura l'attività di informazione e diffusione delle deliberazioni, votazioni, relazioni, processi verbali, comunicati sindacali, dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive direttive e ogni altra notizia inerente all'attività sindacale diffondendo materiale cartaceo/informatico informativo, con le modalità stabilite dalla Legge 46/2022 e decreti discendenti, attraverso contatti diretti con gli associati, scritti, strumenti social-media ed informatici;
- b) Recepisce ed accoglie le problematiche esposte dal personale risolvendole, se possibile, o rappresentandole alla Segreteria sovraordinata;
- c) Cura il proselitismo fra i Carabinieri ed il tesseramento;
- d) Accoglie le candidature e forma le liste, di cui al Regolamento Congressuale, predisponendo le relative attività in concerto con l'organizzazione territoriale.

Art. 12. Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è organo deliberante sulla politica sindacale nell'ambito della Provincia. Esamina per l'approvazione, entro il 20 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'anno successivo

presentato dalla Segreteria Provinciale, laddove questa abbia deliberato l'autonomia finanziaria.

Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Provinciale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Provinciale di riferimento, o su richiesta scritta motivata di almeno 2/3 delle sezioni costituite.

Il Consiglio Provinciale è composto da un numero variabile di iscritti nella segreteria provinciale compreso tra un minimo di 9 ed un massimo di 30 di cui 2/3 devono essere segretari provinciali e Rappresentanti di sezione, il restante terzo scelto tra gli iscritti, assicurando la rappresentatività di tutte le sezioni e preferendo tra gli iscritti quelli con incarichi e deleghe.

I segretari provinciali sono membri di diritto.

I consiglieri vengono nominati di volta in volta dal Segretario Generale Provinciale nel rispetto dei criteri sopra specificati.

Art. 13. Segreteria Provinciale

La Segreteria Provinciale:

- a) attua le delibere del Consiglio Provinciale e le direttive Regionali e Nazionali.
- b) Elabora la politica sindacale provinciale, cura l'attività di propaganda e proselitismo e raccorda le attività sindacali con la Segreteria Regionale e con la Segreteria Nazionale.
- c) Cura l'attività di informazione e diffusione delle deliberazioni, votazioni, relazioni, processi verbali, comunicati sindacali, dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e/o direttive e ogni altra notizia inerente all'attività sindacale diffondendo materiale cartaceo informativo, con le modalità stabilite dalla Legge 46/2022 e decreti discendenti, attraverso contatti diretti con gli associati, scritti, strumenti social-media ed informatici.
- d) È responsabile della gestione amministrativo-contabile, laddove costituita autonomia finanziaria, che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.
- e) Si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno per elaborare il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno successivo da presentare al Consiglio Provinciale per l'approvazione, laddove la segreteria abbia deliberato l'autonomia finanziaria. Si riunisce altresì su convocazione del Segretario Generale Provinciale o su richiesta scritta motivata dei 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.

La Segreteria Provinciale è composta da:

- Un Segretario Generale Provinciale;
- Un vicesegretario Generale Provinciale
- Un Segretario provinciale aggiunto

Il Vicesegretario Generale ed il Segretario aggiunto coadiuvano il Segretario Generale in tutte le attività di competenza della Segreteria.

Il Vicesegretario sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Per la maggiore presenza di iscritti, superiore a 350, nell'ambito delle rispettive segreterie provinciali, possono essere eletti ulteriori due Segretari

Art. 14. Segretario Generale Provinciale

Il Segretario Generale Provinciale:

- a) è il rappresentante legale di UNARMA nell'ambito di competenza della Provincia.
- b) coordina le attività dei Segretari e dei Rappresentanti di sezione appartenenti alla Provincia.
- c) è tenentario e responsabile del conto corrente ove affluiranno le somme spettanti, in quota parte, versate dall'organizzazione centrale, laddove costituita l'autonomia finanziaria della struttura;
- d) attiva programmi ed elabora idee per l'accrescimento culturale e professionale dei soci sul territorio provinciale;
- e) è responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia, laddove costituita l'autonomia finanziaria della struttura.

Art. 15. Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale.

Esamina per l'approvazione, entro il 20 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'anno successivo presentato dalla Segreteria Regionale, laddove sia costituita autonomia finanziaria della struttura.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Regionale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Regionale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 delle segreterie provinciali.

Esso è composto da un numero variabile di iscritti nella segreteria regionale compreso tra un minimo di 15 ed un massimo di 45 di cui 2/3 devono essere segretari regionali e segretari provinciali, il restante terzo scelto tra gli iscritti, assicurando la rappresentatività di tutte le segreterie provinciali e preferendo tra gli iscritti quelli con incarichi e deleghe.

I segretari regionali ed i segretari generali provinciali sono membri di diritto.

I Consiglieri sono nominati di volta in volta dal Segretario Generale Regionale in base ai criteri sopra specificati.

Art. 16. Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale attua le delibere del Consiglio Regionale, le direttive Nazionali ed è responsabile dell'osservanza della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia, laddove

costituita autonomia finanziaria. Ha compiti di coordinamento, di supporto e di sollecitazione delle strutture provinciali nell'ambito del territorio di competenza. Essa è composta:

- a) dal Segretario Generale Regionale;
- b) dal Vicesegretario Generale Regionale;
- c) da un Segretario Aggiunto.

Per la particolare conformazione del territorio e la maggiore presenza di iscritti, superiore a 450, nell'ambito delle rispettive segreterie regionali possono essere nominati ulteriori due Segretari.

Il Vicesegretario Generale e il segretario aggiunto e gli eventuali altri segretari regionali coadiuvano il Segretario Generale Regionale.

Il Vicesegretario Generale Regionale sostituisce il Segretario Generale Regionale in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

La Segreteria Regionale, su proposta del Segretario Generale e se la normativa vigente non lo vieta, può delegare alcune specifiche attività di propria competenza a Segretari della stessa segreteria o delle segreterie provinciali presenti nella regione di competenza, a singoli rappresentanti di sezione presenti nella regione di competenza ovvero ad alcuni soci.

Art. 17. Segretario Generale Regionale

Il Segretario Generale Regionale:

1. è il rappresentante legale di UNARMA a livello regionale;
2. vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché dell'attuazione delle disposizioni impartite anche dagli organi centrali;
3. è tenentario e responsabile del conto corrente ove affluiranno le somme spettanti, in quota parte, versate dall'organizzazione centrale, laddove costituita autonomia finanziaria della struttura;
4. si potrà avvalere, con risorse proprie, di consulenze esterne specifiche di professionisti nel settore amministrativo/contabile/legale per la risoluzione di controversie con terzi, non facenti parte dell'Associazione sindacale;
5. attribuisce, con delega formale e per specifici settori di attività sindacale, incarichi ai Segretari Regionali, ai segretari Provinciali, ai Rappresentanti di sezione ed agli iscritti;
6. dirige e coordina, inoltre, l'attività organizzativa di UNARMA a livello regionale in materia di:
 - a) Affari Generali ed Ufficio Legale;
 - b) Organizzazione iniziative, manifestazioni;
 - c) Politica dei quadri, formazione nazionale sindacale e progetti;
 - d) Politica delle risorse, canalizzazione e rapporti con le altre strutture sindacali, orientamento e finalizzazione della spesa;
 - e) Campagne straordinarie di proselitismo e tesseramento;

- f) Controversie organizzative/tesseramento/risorse in sede di enti bilaterali territoriali (con il responsabile dell'Area di competenza della Segreteria Regionale); g) Rapporti tra la Segreteria Generale e la Segreteria Nazionale.

Art. 18. Sezione presso Reggimenti, Battaglioni e Scuole

La Sezione delle Unità Mobili / Addestrative costituisce la struttura operativa primaria di Unarma nell'ambito dei Comandi della Linea Mobile / Addestrativa. Essa assume la denominazione dell'Ufficio/Compagnia nel cui ambito viene costituita.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni riferite alle Sezioni Territoriali del presente Statuto. In sede di prima applicazione, le strutture e le cariche riferite al Comando "Scuole", saranno inglobate nelle corrispondenti strutture della Linea Mobile / Addestrativa. Allorquando gli iscritti dell'organizzazione Addestrativa (Comando Scuole) si doteranno di organi statuari autonomi (Sezioni, Consiglio, Segreteria, Segretario Generale), le due strutture Mobile e Addestrativa saranno scisse ed indipendenti.

Le scuole forestali che amministrativamente dipendono da reparti territoriali dell'Arma dei Carabinieri forestali sono inglobate nelle strutture territoriali di Unarma ASC

STRUTTURE MOBILI, ADDESTRATIVE E SPECIALI

Art. 19. Consiglio delle Unità Mobili/Addestrative

Il Consiglio dell'Unità Mobile/Addestrativa, parimenti al Consiglio Provinciale, è organo deliberante sulla politica sindacale nell'ambito della Brigata, del Reggimento, Battaglione o Scuola, ovvero Comando di appartenenza, di cui assume la denominazione.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni riferite ai Consigli Provinciali Territoriali del presente Statuto.

Art. 20. Segreteria delle Unità Mobili e Addestrative

La Segreteria delle Unità Mobili/Addestrative attua le delibere del Consiglio dell'unità Mobile/Addestrativa di appartenenza e le direttive della Segreteria Linea Mobile / Addestrativa e del ~~Direttivo~~ Nazionale. È responsabile dell'osservanza della gestione amministrativa-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia. Ha compiti di coordinamento, di supporto e di sollecitazione delle strutture di Sezione nell'ambito della Brigata, del Reggimento, Battaglione e Scuola di competenza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni riferite alle Segreterie Provinciali Territoriali del presente Statuto.

Art. 21. Segretario Generale delle Unità Mobili/Addestrative

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni riferite al Segretario Generale Provinciale Territoriale del presente Statuto.

Art. 22. Consiglio Linea Mobile – Comando Scuole

Il Consiglio della Linea Mobile e del Comando Scuole, parimenti al Consiglio Regionale, è organo deliberante sulla politica sindacale nell'ambito del Comando di riferimento, individuato presso la Divisione Unità Mobili / Comando Scuole, di cui assume la nomenclatura.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni riferite al Consiglio Regionale territoriale del presente Statuto.

In sede di prima applicazione, le strutture e le cariche riferite al Comando “Scuole”, saranno costituite / nominate dal Direttivo Nazionale, su proposta della attuale Segreteria Generale delle Unità Mobili / Scuole. Allorquando gli iscritti dell'organizzazione Addestrativa (Comando Scuole) si doteranno di organi statuari autonomi (Sezioni, Consiglio, Segreteria, Segretario Generale), le due strutture Linea Mobile / Addestrativa saranno scisse ed indipendenti.

Art. 23. Segreteria Linea Mobile – Comando Scuole

La Segreteria della Linea Mobile / Addestrativa, analogamente alla Segreteria Regionale, attua le delibere del Consiglio della Linea Mobile / Addestrativa, le direttive Nazionali ed è responsabile dell'osservanza della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia. È individuata presso la Divisione Unità Mobili / Comando Scuole, di cui assume la nomenclatura ed ha compiti di coordinamento, di supporto e di sollecitazione delle strutture Unità Mobili / Addestrative, nell'ambito di competenza.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni riferite alle Segreterie Regionali Territoriali del presente Statuto.

Art. 24. Segretario Generale Linea Mobile / Scuole

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni riferite al Segretario Generale Regionale del presente Statuto.

Art. 25. Unità specializzate

I militari in forza ai Comandi dipendenti dalle Organizzazioni e Comandi di Unità Specializzate, in particolare il Comando Generale, i Comandi Interregionali, il Comando CC Antifalsificazione, il Comando CC Banca d'Italia, il Comando CC per la Tutela del Lavoro, Il Comando CC per la tutela della salute, il Comando CC Tutela Patrimonio Culturale, Il Comando CC Tutela Patrimonio Artistico, il Raggruppamento CC Aeromobili, Il Raggruppamento CC Investigazioni Scientifiche, Il Raggruppamento Operativo Speciale, il Comando CC Ministero Affari Esteri, Il Comando CC presso la Camera dei Deputati e presso il Senato della Repubblica, Il Reggimento CC Corazzieri, il Centro Eccellenza Stability Police Units, l'Organizzazione per la Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare, i Comandi CC

Subacquei, i Comandi CC Cinofili ed i Reparti ed Unità per specifiche esigenze, sono inquadrati ed iscritti nelle sezioni della linea territoriale, nel cui territorio insistono i Comandi, le unità, le sezioni e gli uffici di specializzazione.

COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI

Art. 26. Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberante sulla politica sindacale generale tra un Congresso e l'altro.

Può deliberare modifiche al presente Statuto ed al relativo Regolamento di attuazione con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto e fissa, inoltre, le modalità ed i tempi di svolgimento dei congressi ai vari livelli

È presieduto e convocato dal Presidente di UNARMA. Si riunisce almeno una volta l'anno, ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dal Presidente o dai 2/3 dei componenti del direttivo nazionale. Le riunioni del Consiglio Nazionale possono essere svolte in presenza ovvero in videoconferenza, anche per ragioni di gestione patrimoniale delle risorse e in ossequio ai principi di speditezza, efficacia ed efficienza.

Esso è composto:

- a) dai componenti il Direttivo Nazionale;
- b) da iscritti delle segreterie regionali/linea mobile e addestrativa nella misura – possibilmente - di uno ogni 70 iscritti di ogni regione/linea mobile e addestrativa, preferendo gli iscritti che ricoprono cariche elettive.

Il numero dei consiglieri non può essere inferiore a 30 e superiore a 60.

Art. 27. Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale attua, unitamente alla Segreteria Nazionale, le delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, ed approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo dell'Associazione.

I componenti del Direttivo Nazionale, quali Dirigenti Nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessità di tutto il territorio.

Ad essi, per specifiche materie da attuare in stretto contatto con la Segreteria Nazionale, possono essere conferite deleghe su proposta del Segretario Generale.

Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno due volte l'anno dal Segretario Generale o su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti. Le riunioni del Direttivo Nazionale sono presiedute dal Segretario Generale. Possono essere svolte in presenza ovvero in videoconferenza, anche per ragioni di gestione patrimoniale delle risorse e in ossequio ai principi di speditezza, efficacia ed efficienza.

Alle riunioni del Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Responsabili degli Uffici e Commissioni.

Il Direttivo Nazionale redige ed approva i Regolamenti congressuali per la elezione degli Organi costituenti l'organizzazione centrale e territoriale di UNARMA. Il

Direttivo Nazionale è composto:

1. dal Presidente di Unarma;
2. dai componenti della Segreteria Nazionale;
3. dai componenti dell'Ufficio Coordinamento Tecnico, che prendono parte alle riunioni ma non hanno diritto di voto, a meno che non siano titolari di altre cariche con diritto di voto;
4. dai Segretari Generali Regionali e della Linea Mobile / Addestrativa;
5. Fino a un massimo di ulteriori 35 componenti, regolarmente iscritti, scelti tra coloro che hanno dato particolarmente lustro a UNARMA o che si distinguono per particolari capacità e professionalità.

Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione di UNARMA ed il necessario coordinamento delle strutture in cui essa si articola. Il direttivo nazionale approva i criteri di distribuzione dei distacchi e dei permessi proposti dal segretario nazionale.

Art. 28. Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale attua la politica di UNARMA sulle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale ed assicura la direzione delle attività di UNARMA e il rapporto con le strutture territoriali.

La Segreteria Nazionale gestisce l'attività nazionale di UNARMA e rappresenta questa nei confronti delle controparti nazionali in tutti i momenti in cui si esplicano le c.d. relazioni di natura sindacale e può intervenire in quelle che si svolgono nel territorio.

La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza.

I Componenti della Segreteria Nazionale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alla struttura nazionale.

Essa è composta:

- dal Segretario Generale;
- dal Vicesegretario Generale; - da 5 (cinque) Segretari Nazionali.

I componenti della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Nazionale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto. Garantiscono, inoltre, l'interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale.

Le riunioni della Segreteria Nazionale possono essere svolte in presenza ovvero in videoconferenza, anche per ragioni di gestione patrimoniale delle risorse e in ossequio ai principi di speditezza, efficacia ed efficienza.

Art. 29. Segretario Generale Nazionale

Il Segretario Generale è il rappresentante legale di UNARMA a livello nazionale. Egli: - pianifica e predispone, con la Segreteria Nazionale, tutte le attività per dare impulso e concretezza alla realizzazione delle attività statutarie;

- coordina i Segretari Nazionali ed assegna agli stessi eventuali deleghe;
- convoca e presiede la Segreteria Nazionale;
- coordina le attività della Segreteria Nazionale; - convoca e presiede il Direttivo Nazionale.
- prepara un prospetto di divisione dei distacchi e dei permessi tra i dirigenti sindacali eletti in base ai seguenti criteri, che sarà approvato dal Direttivo Nazionale:
 1. percentuale degli iscritti,
 2. territorio 3. meritocrazia.

Il Segretario Generale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto dal Vicesegretario Generale che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Al Vicesegretario Generale ed ai Segretari Nazionali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche di UNARMA così come deliberate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

Art. 30. Ufficio Coordinamento Tecnico

Al fine di assicurare la massima funzionalità degli organi sindacali, la Segreteria Nazionale si avvale dell'Ufficio di Coordinamento Tecnico ai cui componenti possono essere affidati compiti di:

- coordinamento di più Uffici e Commissioni di cui all'art.33;
- predisposizione e/o gestione di progetti strategici di livello nazionale.

I componenti dell'Ufficio Coordinamento Tecnico sono nominati dalla Segreteria Nazionale tra i Dirigenti Sindacali distintisi per particolari capacità e professionalità. I componenti dell'Ufficio Coordinamento Tecnico riferiscono al Segretario Generale delle attività compiute.

Art. 31. Ufficio di Presidenza

L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente di Unarma e da due Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie, che sostituiscono il presidente nei casi espressamente previsti da questo articolo.

L'ufficio di Presidenza è eletto durante il Congresso Nazionale. Il regolamento congressuale stabilisce i criteri di presentazione delle liste dei candidati

Ogni membro dell'Ufficio di Presidenza è garante della corretta applicazione delle norme statutarie.

L'ufficio di presidenza fornisce, agli organi Centrali e periferici di Unarma che ne facciano richiesta, pareri sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme statutarie.

Invita gli Organi Centrali e Periferici a correggere o annullare le decisioni assunte qualora non conformi alle norme statutarie.

Nel caso in cui l'invito non venga accolto, segnala le presunte violazioni al Collegio dei Probiviri che si riunisce per decidere, applicando, se del caso, le sanzioni previste dallo statuto.

L'ufficio di Presidenza decide a maggioranza.

L'Ufficio di Presidenza decade al momento dell'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza.

L'ufficio di Presidenza decade se decade o si dimette il presidente.

La gestione economica dell'ufficio di Presidenza è a carico della Segreteria Nazionale. Il Presidente di Unarma rappresenta l'unità dell'Associazione professionale a carattere sindacale; convoca, anche su richiesta del Segretario Generale, il Collegio Nazionale dei Probiviri che presiede. È organo conciliatore di UNARMA, svolgendo la sua mediazione prima dell'intervento degli organi centrali statuari.

Oltre a convocare e presiedere l'ufficio di Presidenza ed il collegio dei probiviri, convoca e presiede il Consiglio Nazionale nei casi previsti dal presente Statuto.

Il Presidente prende parte, quale componente, alle riunioni del Direttivo Nazionale.

Il Segretario Generale può delegare il Presidente di UNARMA, unitamente al Vicesegretario Generale, a curare i rapporti con il Parlamento, Istituzioni esterne e con altre Associazioni Nazionali e Straniere.

Il Presidente può delegare i compiti assegnati ad entrambi i vice presidenti. Non può delegare la Presidenza del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri e la partecipazione al Direttivo Nazionale salvo motivata impossibilità. In questi casi è sostituito esclusivamente dal vice presidente con funzioni vicarie.

Art. 32. Uffici e Commissioni nazionali

All'interno di UNARMA, con compiti consultivi, sono istituiti l'Ufficio Amministrazione, l'Ufficio Informatica, l'ufficio per le attività giovanili, l'Ufficio Studi, l'Ufficio Relazioni Esterne, l'Ufficio Disciplina, l'Ufficio Comunicazione ed Immagine, l'Ufficio Formazione ed Aggiornamento Professionale, l'Ufficio Personale Specializzato, l'Ufficio Sviluppo Organizzativo e l'Ufficio Affari Legali, con la finalità di approfondire e seguire tematiche di particolare interesse per le attività di UNARMA in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale dalla quale dipendono. I predetti uffici non hanno rilevanza esterna all'associazione, ma vengono istituiti per il funzionamento interno.

Al fine di garantire l'attività di comunicazione ai mezzi di informazione di massa, è altresì istituito l'Ufficio Stampa, coordinato dal Segretario Generale Nazionale, con la funzione di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dall'interno di UNARMA verso gli organi di informazione.

Ai dirigenti sindacali (Regionali e Provinciali) è data la facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza, purché non in contrasto con le indicazioni e/o le linee di indirizzo nazionale.

I componenti ed i Responsabili degli Uffici sono nominati dal Segretario Generale tra gli iscritti ed i quadri sindacali di UNARMA che possiedono particolari capacità professionali o anche tra soggetti esterni all'Associazione. Lo stesso Segretario Generale può revocare l'incarico.

Gli uffici sopra indicati e gli altri che saranno istituiti, con delibera del Consiglio Nazionale, dipenderanno dalla Segreteria Nazionale, con cui si raccordano direttamente e per la quale svolgono attività consultiva.

La Segreteria Nazionale può istituire altri Uffici e Commissioni con specifiche competenze, e ne nomina i componenti ed il responsabile.

I responsabili degli Uffici e le Commissioni si raccordano direttamente con il Segretario Generale o con un componente della Segreteria Nazionale delegato dal predetto.

Tutti gli Uffici e le Commissioni indicati nel presente articolo hanno sede presso la sede legale di UNARMA /Segreteria Generale.

Art. 33. Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna di UNARMA. Delibera, per violazioni statutarie, le sanzioni nei confronti dei componenti gli organi centrali e periferici.

È titolare della convalida, modifica o revoca delle sanzioni di cui al Titolo V del presente Statuto.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto:

- dal Presidente di UNARMA, che lo presiede di diritto, o, in mancanza, dal Vicepresidente con funzioni vicarie;
- da 4 membri, di cui 2 effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i primi in caso di assenza giustificata o impedimento. Tali membri sono eletti tra gli iscritti di UNARMA che abbiano particolari attitudini e/o formazione specifica per ricoprire il particolare ruolo.

Non possono far parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, e qualora ne siano componenti decadono immediatamente, quegli associati che abbiano in corso, od instaurino, un contenzioso giurisdizionale con UNARMA o con uno qualunque dei suoi organi statutari.

Nel caso in cui non vi fosse stata ancora una pubblica elezione a seguito di Congresso, o per rinuncia dei membri eletti, il Collegio o ciascuno dei suoi membri può essere nominato provvisoriamente dalla maggioranza del Direttivo Nazionale, assumendo pieni poteri per le proprie competenze, fino al primo Congresso utile.

Nel caso di violazioni commesse da ciascuno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza o dai Probiviri, le competenze sopra indicate passano al Consiglio Nazionale per l'istruttoria e l'irrogazione delle sanzioni.

TITOLO TERZO

ELEZIONI, CONGRESSI E DOCUMENTAZIONE

Art. 34. Elezioni e Congressi

In linea generale sarà formato un regolamento congressuale, presentato del Segretario Generale Nazionale e votato dal Direttivo Nazionale, che organizzerà tutte le fasi del congresso ordinario e straordinario, adeguandosi alle norme successivamente descritte.

La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrali di “UNARMA” avviene attraverso le fasi elettive congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni 4 (quattro) anni e in via straordinaria, ove ve ne sia la necessità ogni anno, nelle sezioni e nelle segreterie provinciali, regionali (o negli equipollenti ambiti della Linea Mobile / Addestrativa) e nazionale.

La elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale di UNARMA avvengono per mezzo di Congressi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi con delibera del Direttivo Nazionale.

Il regolamento congressuale dovrà essere redatto nel rispetto delle linee guida delle norme statutarie e regolamentari.

All’apertura di un Congresso, a qualsiasi livello, si dovrà procedere alla elezione:

- a) del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore del Congresso;
- b) del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo dettagliato e cronologico, tutti i lavori del congresso;
- c) della Commissione di Verifica Poteri, composta da non più di 5 membri scelti fra gli iscritti ad UNARMA, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale;
- d) della Commissione Elettorale, composta da non più di 5 membri scelti fra gli iscritti ad UNARMA, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.

I Congressi di Sezione, Provinciali, Regionali (o delle equipollenti strutture della Linea Mobile / Addestrativa) e Nazionale possono essere convocati in via straordinaria per deliberazione dei 2/3 dei componenti dei rispettivi Consigli. In tali casi, spetta alla Segreteria Nazionale indire e gestire entro e non oltre 30 (trenta) giorni il Congresso straordinario. In caso di Congresso straordinario Nazionale spetta al Direttivo Nazionale indire e gestire entro e non oltre 30 (trenta) giorni il relativo Congresso straordinario.

Art. 35. Elezioni del Rappresentante di sezione

Per la elezione del Rappresentante di Sezione e dei delegati ai congressi provinciali (o equipollenti strutture della Linea Mobile / Addestrativa), si procede con elezioni da tenersi nell’ambito delle Sezioni stesse e con le modalità previste dal regolamento congressuale. **Gli iscritti della Sezione eleggono:**

- a) il Rappresentante di Sezione;

- b) due delegati al Congresso Provinciale, se la sezione è composta da un numero uguale o inferiore a 25 iscritti. Se il numero degli iscritti alla sezione è superiore a 25, il numero dei delegati al Congresso Provinciale sarà incrementato di un delegato ogni 25 iscritti alla Sezione stessa.

Il Rappresentante di Sezione è, di diritto, delegato al Congresso Provinciale, ovvero dell'Unità / Linea Mobile / Addestrativa di appartenenza.

Art. 36. Congresso Provinciale - Unità Mobile/ Addestrativa

Il Congresso Provinciale / Unità Mobile e Addestrativa è composto:

- dai componenti la Segreteria uscente;
- dai delegati e i rappresentanti eletti dalle Sezioni locali della linea Territoriale e Mobile/Addestrativa;
- dai candidati

Il Congresso Provinciale elegge:

- a) il Segretario Generale Provinciale / Segretario Generale dell'Unità Mobile / Addestrativa;
- b) il Vicesegretario Generale ed i segretari aggiunti, nel numero stabilito dal presente Statuto;
- c) Due Delegati al Congresso Regionale / Linea Mobile/Addestrativa, secondo quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi.

Il numero sarà incrementato di un delegato della provincia avente una percentuale pari o superiore al 10% di iscritti della Provincia o Unità Mobile/Addestrativa (Reggimento, Battaglione, Scuola).

I componenti neoeletti delle Segreterie Provinciali e delle corrispondenti Unità Mobili/Addestrative sono, di diritto, delegati al Congresso Regionale o della Linea Mobile / Addestrativa.

Art. 37. Congresso Regionale e della Linea Mobile / Addestrativa

Il Congresso Regionale e della Linea Mobile / Addestrativa è composto:

- dai componenti della Segreteria Regionale e della Segreteria Linea Mobile / Addestrativa uscente;
- dai Delegati e dai segretari provinciali eletti nei Congressi Provinciali / Unità Mobili e Addestrative.
- Dai candidati

Il Congresso Regionale / Linea Mobile e Addestrativa elegge:

- a) Il Segretario Generale, il Vicesegretario ed i Segretari Regionali / Linea Mobile / Addestrativa, nel numero stabilito nel presente statuto;
- b) Due Delegati al Congresso Nazionale, secondo quanto previsto dal Regolamento congressuale.

Il numero sarà incrementato da un delegato della regione avente una percentuale pari o superiore al 10% di iscritti alla Regione o Linea Mobile/Addestrativa.

I componenti neoeletti delle Segreterie Regionali e della corrispondente Linea Mobile/Addestrativa sono, di diritto, delegati al Congresso Nazionale.

Art. 38. Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo elettivo di UNARMA e si riunisce, di norma, ogni quattro anni.

Il Congresso Nazionale è composto:

- dai componenti del Direttivo Nazionale uscente;
- dai componenti del Collegio Nazionale dei Proviviri uscente
- dai Delegati e segretari regionali eletti nei Congressi Regionali e della Linea Mobile / Addestrativa e dai Segretari neoeletti, che ne fanno parte di diritto; - Dai candidati.

Il Congresso Nazionale elegge:

- a) il Segretario Generale;
- b) Il Vice Segretario Generale;
- c) i Segretari Nazionali Aggiunti;
- d) i componenti del Collegio Nazionale dei Proviviri.

Art. 39. Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

Il Congresso Nazionale elegge il Presidente e l'Ufficio di Presidenza di Unarma. Lo stesso dura in carica 4 (quattro anni).

DESIGNAZIONE, SOSTITUZIONE, INTEGRAZIONE E COSTITUZIONE NUOVE STRUTTURE

Art. 40. Designazione di rappresentanti sindacali

La Segreteria Nazionale, le Segreterie Regionali e Provinciali, le sezioni e le corrispondenti segreterie/sezioni della Linea Mobile e Addestrativa, nei rispettivi ambiti e ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, designano i propri rappresentanti sindacali di UNARMA in modo da assicurarne:

- a) la rappresentatività e la funzionalità;
 - b) la competenza nelle materie da trattare;
 - c) l'assoluta indipendenza dell'Associazione professionale a carattere Sindacale tra militari.
- L'organo designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere l'incarico. I designati devono dare tempestiva comunicazione a detto organo riguardo i problemi che possono interessare UNARMA e relazionare, senza ritardo, su quanto emerso dall'attività svolta.

Art. 41. Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti

In aderenza all'art. 8 della Legge 46/2022, qualora, tra un Congresso e l'altro, e nelle more del Congresso suppletivo annuale eventualmente da tenersi presumibilmente nel mese di marzo, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si venisse a determinare la vacanza di componenti eletti, ovvero la necessità di integrarne i componenti, questi vengono nominati ad interim fiduciariamente, sostituiti o integrati, previa delibera del Direttivo Nazionale su proposta del Consiglio Regionale costituito, ovvero Segreteria Nazionale ove non costituito.

Le cariche individuate con le modalità appena descritte, cessano il loro mandato alla naturale scadenza del mandato sindacale e sino al nuovo Congresso Nazionale, ovvero per revoca dell'incarico su delibera del Direttivo Nazionale, anche su segnalazione del Consiglio Nazionale o Regionale.

L'organo che procede a quanto previsto dal punto precedente, ha l'obbligo di redigere apposito verbale da tenere agli atti fino alla scadenza del mandato del Congresso, e di inviarlo in copia alla Segreteria sovraordinata ed a quella Nazionale.

La Segreteria Nazionale comunica alle Segreterie periferiche il provvedimento adottato dal Direttivo Nazionale

Art. 42. Costituzione nuova struttura

Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti degli organi statutari di UNARMA, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il provvedimento viene adottato dalla Segreteria Nazionale che, dopo averlo ratificato alla prima riunione utile del Direttivo Nazionale, ne darà comunicazione a tutte le strutture periferiche. Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione il provvedimento è assunto dalla Segreteria Provinciale / Unità Mobile o Addestrativa e ratificato dal relativo Consiglio nella prima riunione utile. La Segreteria procedente invia copia del provvedimento alla Segreteria Regionale / Linea Mobile o Addestrativa e Nazionale. Analogamente, per le strutture Provinciali (o Unità Mobili / Addestrative), il provvedimento è adottato dalle Segreterie Regionali (o della Linea Mobile / Addestrativa) di competenza, che lo comunicherà agli organi Nazionali. Per la nomina dei responsabili della neonata struttura, si procede a norma dell'articolo precedente.

TITOLO QUARTO

INCOMPATIBILITÀ E TRASPARENZA

Art. 43. Incompatibilità

Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire cariche sindacali i militari e gli Ufficiali di cui [all'art.1477-ter del COM e ss.mm.ii.](#)

L'incompatibilità, per un appartenente a UNARMA si determina nel momento in cui viene a trovarsi in una delle condizioni appresso riportate:

- La carica di componente del Collegio Nazionale dei Proviviri è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione tranne quella di Presidente di UNARMA, che peraltro presiede il Collegio;
- È incompatibile l'iscrizione ad altre A.P.C.S.M. di coloro che ricoprono cariche sindacali, ovvero a cui siano stati affidati incarichi nell'ambito di UNARMA.

Salvo le incompatibilità previste dal presente articolo i soci possono ricoprire una sola carica elettiva all'interno dell'associazione tuttavia possono ricevere e accettare più deleghe specifiche dal Segretario Generale Nazionale o territoriale per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico conferito.

Art. 44. Trasparenza

Tutte le attività sindacali o di interesse sindacale comunque svolte dai componenti delle strutture di UNARMA devono essere svolte nel sano principio dell'onestà, della lealtà, della trasparenza e senza privilegiare interessi personali.

Ad ogni riunione/assemblea, con qualsiasi mezzo, degli organi statutari, deve essere data comunicazione di convocazione a tutti coloro che siano titolati a prendervi parte.

L'assemblea, in prima convocazione, si considera valida se sono presenti la metà più uno degli aventi titolo / convocati. In seconda convocazione, è valida se sono presenti 1/3 dei componenti. Su deliberazione degli organi direttivi ad ogni livello sarà consentita la convocazione e la partecipazione di soggetti professionisti che svolgono attività di elevato contenuto intellettuale, consultati specificatamente sulle materie di competenza del sodalizio.

TITOLO QUINTO

SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 45. Sanzioni

Le sanzioni previste e per le quali si può procedere nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, ricopre cariche o incarichi sindacali a qualsiasi livello, sono: a) il richiamo;

b) la decadenza dalle cariche direttive;

c) l'espulsione da UNARMA;

d) lo scioglimento degli organi direttivi delle strutture di UNARMA ed il commissariamento della struttura sindacale.

La comunicazione all'organo competente per la valutazione dell'inosservanza delle disposizioni che possono dar luogo all'applicazione di una delle sanzioni innanzi citate,

competete ai Segretari Generali delle Segreterie, avvalendosi anche delle segnalazioni fatte pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura di UNARMA e sentito il parere dell'ufficio di presidenza.

La competenza ad irrogare la sanzione di cui:

- al precedente capo a) è del Segretario Generale o delle strutture territoriali, su delibera della Segreteria Nazionale o delle Segreterie Regionali e Provinciali, dandone tempestiva comunicazione alla Segreteria Nazionale;
- ai precedenti capi b-c-d è del Collegio dei Probiviri, su proposta della Segreteria Nazionale o dei 2/3 del Direttivo Nazionale;

Di ogni provvedimento adottato deve essere redatto verbale trasmesso alla Segreteria Nazionale e al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 46. Richiamo

La sanzione del richiamo si applica ai componenti degli organi delle strutture territoriali, nei confronti dei quali sia stata accertata lieve negligenza o inefficienza della struttura o la violazione non grave delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata attuazione delle direttive emanate dall'organo superiore. La competenza ad irrogare la sanzione del richiamo è del Segretario Generale, su delibera della Segreteria Nazionale. Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 47. Decadenza dalle cariche direttive

La decadenza dalle cariche direttive avviene a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza del dirigente sindacale o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o nel caso in cui si sia tenuta una condotta che abbia comportato o possa comportare pregiudizio ad UNARMA.

Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e previo parere dell'ufficio di presidenza, inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento della decadenza dalle cariche direttive. Il Collegio delibera entro 30 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Nel caso di procedimento a carico del Segretario Generale, le relative funzioni e incombenze saranno espletate dal Vice Segretario Generale sino alla naturale scadenza del mandato. Qualora, per le suesposte motivazioni, anche la carica di Vice Segretario Generale venisse a decadere, il Presidente procede a convocare un nuovo Congresso.

Nei casi di urgenza il provvedimento di decadenza è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

Art. 48. Espulsione dall'Associazione professionale a carattere Sindacale tra militari "UNARMA"

Per i casi previsti dall'articolo precedente, qualora ritenuti particolarmente gravi, nei confronti del manchevole si procede con la sanzione dell'espulsione da UNARMA.

La competenza ad emettere la sanzione nei confronti dell'iscritto è del Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

Art. 49. Scioglimento degli organi direttivi e commissariamento delle strutture di UNARMA

Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali avviene a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza di una struttura periferica di UNARMA o la grave violazione di

norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o nel caso in cui si sia tenuta una condotta che abbia comportato o possa comportare pregiudizio ad UNARMA. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento dell'organo della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 30 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Nei casi di urgenza il provvedimento di scioglimento è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

Il Commissariamento delle strutture territoriali si applica automaticamente a quelle strutture nei cui confronti è stata applicata la sanzione dello scioglimento degli organi direttivi.

Spetta al Segretario Generale di UNARMA provvedere all'esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché la nomina di uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.

La gestione commissariale non può avere durata superiore a 6 mesi prorogabile di un ulteriore periodo di 4 mesi. Dovrà quindi essere svolto un Congresso Straordinario, secondo le norme congressuali stabilite nel Regolamento di riferimento.

Art. 50. Sanzioni per gli organi direttivi centrali

Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali delle medesime strutture.

Lo stato d'accusa, di uno o più membri di cui al punto precedente, è proponibile solo se vi è la maggioranza non inferiore ai 2/3 del Consiglio Nazionale.

Il ricorso, avverso lo stato d'accusa, è ammesso: in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri, in seconda istanza al Consiglio Nazionale oppure alla Giustizia Ordinaria secondo le norme di Legge in vigore.

Art. 51. Ricorsi

È sempre garantito il diritto costituzionale della difesa.

Il ricorso è proponibile:

- a) in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri
- b) in seconda istanza al Consiglio Nazionale;
- c) in tutti i casi, alla Giustizia Ordinaria (o altro organo giurisdizionale se previsto da una disposizione di Legge specifica).

Il ricorso deve essere presentato in prima istanza all'Autorità che ha irrogato la sanzione entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, consegnando altresì eventuali memorie difensive. I 10 giorni si intendono calendariali, vanno pertanto considerati anche i giorni prefestivi e festivi.

Nel caso di ricorso in seconda istanza i termini di presentazione dello stesso salgono a 15 giorni. I 15 giorni si intendono calendariali.

Le commissioni che esamineranno i ricorsi avranno massimo 30 giorni consecutivi per comunicare la decisione motivata, che andrà immediatamente notificata al ricorrente. Quando vengano adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi di UNARMA, avverso i quali provvedimenti pende ricorso, l'attività sindacale del ricorrente, in pendenza di giudizio, è comunque sospesa, ad eccezione dei casi di cui alla legge 1034/71 in riferimento al precedente punto 2 comma c).

I componenti del Collegio dei Probiviri, effettivo o supplente, o della Segreteria nazionale, sia di prima che di seconda istanza, deve astenersi in tutti i casi in cui abbia un interesse nel procedimento, quando sia teste, se una delle parti o un suo difensore è suo prossimo congiunto, se con una delle parti o suoi difensori vi è grave inimicizia ed in ogni altro caso in cui sussistano altre gravi ragioni di convenienza. Ove l'astensione riguardi il Presidente, l'autorizzazione andrà richiesta al Direttivo Nazionale. In caso di astensione o ricusazione del Presidente di una Commissione, il Collegio ricostituito per mezzo di un supplente nomina tra i propri membri un presidente facente funzione per il procedimento.

TITOLO SESTO

QUOTA ASSOCIATIVA, GESTIONE E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 52. Quota associativa e sua Ripartizione

Il Direttivo Nazionale stabilisce la quota associativa e la misura percentuale della ripartizione fra le strutture territoriali e nazionale. Le quote verranno versate dagli iscritti, esclusivamente, con delega stipendiale.

Le contribuzioni versate dagli iscritti, a qualsiasi titolo, sono patrimonio collettivo di UNARMA. In caso di utilizzo abusivo e/o non conforme di tutte o parti di tali somme, UNARMA e le sue Strutture potranno rivalersi sui responsabili nelle forme e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti.

Periodicamente, l'IT Manager nazionale segnalerà alle segreterie di competenza i nominativi e le deleghe dei soci trasferiti in altra Provincia / Unità, per consentirne l'assunzione in carico. Le trattenute sindacali dei soci trasferiti competono alle segreterie in cui l'iscritto risulta effettivo.

Sarà cura del Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, modificare le quote da assegnare alle Segreterie, in ragione del numero degli iscritti e delle segreterie costituite, secondo quanto disciplinato nel Regolamento di attuazione.

Qualora, negli ambiti territoriali provinciali (o paritetici della Linea Mobile / Addestrativa), non siano costituite le rispettive strutture di riferimento ovvero, seppur costituite, non sia deliberata l'autonomia finanziaria o non siano nominati ed operativi gli organi di gestione, alla gestione amministrativa – contabile delle quote associative si provvede con iscrizione nella contabilità della Segreteria sovraordinata (Regionale o paritetica della Linea Mobile) ovvero, se neppure questa è costituita, a quella Nazionale.

Art. 53. Responsabilità Amministrativa

I componenti degli organismi centrali e periferici di UNARMA che gestiscono fondi derivanti dalle quote associative, come previsto dal presente Statuto, sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque. Per l'assolvimento degli impegni assunti da detti responsabili, anche se in nome e per conto dell'Associazione professionale a carattere Sindacale tra militari, non si può provvedere a sanare l'obbligazione con l'utilizzo di qualsivoglia bene o fondo di UNARMA.

Qualsiasi azione giurisdizionale può essere intrapresa dalle Segreterie periferiche, esclusivamente previo nulla osta della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale UNARMA, per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale, può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture periferiche.

Le Segreterie di ogni livello, nonché quella Nazionale, possono avvalersi, con proprie risorse economiche, per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, dell'apporto esterno di qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, la cui nomina sarà a cura della Segreteria di riferimento.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54. Disposizioni sul patrimonio di UNARMA

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile né restituibile. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso / Consiglio Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Durante la vita di UNARMA, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge.

In caso di scioglimento di UNARMA, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione stessa, ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

UNARMA non persegue scopi di lucro.

Art. 55. Tutela legale

Sono assolte dall'Associazione professionale a carattere sindacale UNARMA le eventuali spese di difesa e di giudizio conseguenti a procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi

instaurati nei confronti dei componenti della Segreteria Nazionale, dell'Ufficio di Presidenza e delle Segreterie ad ogni livello della struttura organizzativa, in ragione delle attività di natura sindacale da essi svolte, anche qualora gli stessi siano cessati dall'incarico ma il procedimento abbia ad oggetto fatti pregressi compiuti in costanza di carica o incarico sindacale ad ogni livello

Art. 56. Gratuità delle cariche

Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal Regolamento di applicazione dello stesso sono a titolo gratuito.

Art. 57. Norma transitoria

Le norme del presente Statuto, relative alle cariche di Unarma, nonché alle incompatibilità ed alle nomine fiduciarie, saranno operative e vincolanti dall'approvazione dello statuto da parte del Ministero della Difesa. Tutte le altre norme entrano in vigore dalla registrazione del presente Statuto.

Art. 58. Norma finale

È fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi periferici e centrali di UNARMA di rispettare il presente Statuto. Il Segretario Generale di UNARMA dovrà provvedere, dopo l'approvazione del Ministero della Difesa, alla registrazione del presente Statuto, composto da numero 90 articoli, curando, altresì, la sua applicazione e la massima diffusione a tutti gli associati.